

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2049

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, BALBONI, KAPPLER e
SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2003

Modifica di alcune disposizioni del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, in materia di processo tributario

ONOREVOLI SENATORI. - Con sentenza n. 520 del 6 dicembre 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» - nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.

Gli effetti della citata sentenza si estendono all'intera struttura del processo tributario, inserendolo in un più ampio quadro di razionalizzazione e facilitazione dei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuente.

Infatti, nella motivazione, la sentenza della Corte ha evidenziato la necessità di interpretare il contenzioso tributario nello spirito indicato nella delega legislativa (articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) i cui criteri stabilivano, nell'ambito di un adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile, un impiego più ampio possibile del servizio postale, sia pure nella disciplina delle comunicazioni o notificazioni.

In particolare, la Corte ha ritenuto non conformi a Costituzione (articoli 3 e 24) «le disposizioni legislative che frappongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione ad esso assegnata, nell'interesse generale, a protezione e attuazione dei diritti dei cittadini» (sentenza n. 113 del 1963) ovvero che impongono «oneri... o modalità tali da rendere... estremamente difficile l'esercizio del

diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (sentenze n. 63 del 1977, n. 47 del 1964 e n. 214 del 1974).

Occorre sottolineare che nel processo tributario il deposito del ricorso e dei documenti allegati è previsto (combinato disposto degli articoli 16, 18, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) dopo che il giudizio è stato «introdotto con ricorso .. sottoscritto dal difensore del ricorrente» con l'indicazione dell'incarico defensionale, o personalmente dalla parte nei casi previsti, ed il ricorso stesso è stato proposto mediante notifica effettuabile anche direttamente a mezzo del servizio postale «ed è accompagnato da garanzie di provenienza e corrispondenza dell'atto (in particolare articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992).

Pertanto, si ritiene corretto prevedere l'estensione della possibilità di avvalersi della comunicazione a mezzo del servizio postale a tutte le attività processuali che richiedono il deposito, quale unica modalità di proposizione delle stesse.

Sulla base delle predette considerazioni, viene meno la necessità di assicurare per le segreterie delle commissioni tributarie, l'apertura del sabato, già limitata dalla risoluzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 6/2001 del 24 luglio 2001, alla sola attività di ricezione atti.

Poichè, contrariamente alle previsioni, l'afflusso dell'utenza nella mattinata del sabato si è rivelato estremamente modesto, tale apertura si appalesa in termini di costi/benefici inutilmente onerosa - causa le spese di funzionamento dell'ufficio - e, per alcuni aspetti, controproducente, in quanto deter-

mina una riduzione della forza lavoro negli altri giorni della settimana in cui l'afflusso del pubblico è notevole.

Al fine di uniformare la disciplina normativa del processo tributario attualmente in vigore a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza citata, con la conseguente chiusura delle commissioni tributarie

nella giornata del sabato, si rende necessario un apposito intervento normativo, onde modificare alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 546 del 1992, nelle parti in cui è previsto il deposito quale unica modalità di proposizione degli atti processuali consentendo, in alternativa, la spedizione degli stessi a mezzo servizio postale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di seguito denominato «decreto legislativo n. 546 del 1992», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui agli articoli 22, commi 1 e 4, 32, commi 1 e 2, 33, comma 1, e 48, comma 5, il deposito si considera avvenuto alla data di ricevimento, da parte della segreteria della Commissione tributaria, del plico raccomandato».

Art. 2.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «a pena di inammissibilità deposita» sono inserite le seguenti: «o fa pervenire in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento»;

b) al comma 4, dopo le parole: «il ricorrente deposita» sono inserite le seguenti: «o fa pervenire in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992, è sostituito dal seguente:

«2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito o spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie

quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dopo le parole: «in apposita nota scritta da depositare» sono inserite le seguenti: «o spedita a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento».

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dopo le parole: «effettua il deposito», sono inserite le seguenti: «o la spedizione».

Art. 6.

1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Le parti possono depositare» sono inserite le seguenti: «o far pervenire a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento»;

b) al comma 2, dopo le parole: «ciascuna delle parti può depositare» sono inserite le seguenti: «o far pervenire a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento».

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dopo le parole: «con apposita istanza da depositare» sono inserite le seguenti: «o far pervenire a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento».

Art. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dopo le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando» sono inserite le seguenti: «o spedendo a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento».

Art. 9.

1. Al comma 4 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dopo le parole: «dai rispettivi difensori e si depositano» sono inserite le seguenti: «o si spediscono a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento».

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dopo le parole: «con atto separato notificato alle altre parti e depositato» sono inserite le seguenti: «o spedito a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento».

Art. 11.

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dopo le parole: «ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare» sono inserite le seguenti: «o far pervenire a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento».

Art. 12.

1. All'articolo 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o spedito a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento»;

b) al comma 3, dopo le parole: «Subito dopo il deposito» sono inserite le seguenti: «o la spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento».

Art. 13.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'art. 23 depositando» sono inserite le seguenti: «o spedendo a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Nello stesso atto depositato» sono inserite le seguenti: «o spedito».

Art. 14.

1. Al comma 5 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dopo le parole: «Subito dopo il deposito» sono inserite le seguenti: «o la spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento».

Art. 15.

1. Al comma 3 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 546 del 1992, le parole: «a norma dell'art. 53, comma 2» sono sostituite con le seguenti: «o spedito a norma dell'articolo 53, comma 2».

Art. 16.

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dopo le parole «passata in giudicato mediante ricorso da depositare» sono inserite le seguenti: «o spedire a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento».